



# COMUNE DI MIRA

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

### ORDINANZA N. 228 del 06-10-2020

**Oggetto: MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10. SEMESTRE INVERNALE 2020/2021**

#### IL SINDACO

##### Premesso che

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

**Considerato** che sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in

termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate;

**Considerato** che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[...] 1. *In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]*” e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell'aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2019-2020;

**Richiamato** il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Mira, consente l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

**Richiamate:**

- a. la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- b. il Decreto Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- c. la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”;
- d. la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- e. la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- f. la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

**Rilevato che** la Regione Veneto in occasione delle sedute del 05 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
- trasporti;
- agricoltura;

**Preso atto che** l'Accordo prevede che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:

1. livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4 ;
2. livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
3. livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

**Preso atto**, altresì, che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento, della stima con valutazione modellistica e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

**Rilevato** che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Tenuto conto di:**

1. le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 06/09/2018 e del 05/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano;
2. il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a settembre 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

**Considerato** quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 27 **settembre 2019** durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà;

**Tenuto conto** di quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano sia provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, sia provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami zootecnici ubicati nell'intero territorio comunale;

**Tenuto conto**, altresì che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale, dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

**Dato atto** che le predette misure dovranno applicarsi anche nel rispetto delle norme di contrasto all'epidemia COVID 19;

**Visti:**

1. il D.Lgs. n. 155/2010 e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 e successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016;
2. la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 che approva "il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
3. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
4. il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
5. il DPR n. 74/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;

6. l'art. 33 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
7. l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
8. il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
9. il D.P.C.M. 08/03/2002;
10. la L.R. 33/85 e s.m.i.;
11. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
12. il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
13. il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
14. il D. Lgs. 152/2006;
15. il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.

## ORDINA

### A) LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE:

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra lo 01/10/2020 e il 31/03/2021 tutti i giorni e per tutto il giorno, di applicare le seguenti limitazioni:

#### Allerta livello 0 VERDE: per tutti gli impianti termici

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
  - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
  - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc. ) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali **2 stelle** (D.G.R.V. n. 1908/2016).

#### Allerta livello 1 ARANCIO: per tutti gli impianti termici e per i generatori a biomassa

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
  - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
  - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc. ) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di utilizzo generatori calore a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.G.R.V. n. 1908/2016.

#### Allerta livello 2 ROSSO: per tutti gli impianti termici e per i generatori a biomassa

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
  - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
  - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc. ) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.G.R.V. n. 1908/2016).



## **DEROGHE**

### **ALLE MISURE DEL PUNTO A) - LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI**

#### **Allerta livello 0 VERDE**

Per gli impianti termici le deroghe sono quelle previste dal D.P.R. 74/2013.

#### **Allerta livello 1 ARANCIO**

Sono esclusi dalle misure limitative:

1. le deroghe previste dal D.P.R. 74/2013;
2. l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

#### **Allerta livello 2 ROSSO**

Sono esclusi dalle misure limitative:

1. le deroghe previste dal DPR 74/2013;
2. l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

### **B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:**

Le limitazioni valgono in tutto il territorio comunale eccetto:

1. Strada Statale 309 "Romea";
2. Strada Provinciale 81;
3. Autostrada Padova- Venezia;
4. Strada Provinciale 22 provenendo da Dolo, in Via Sambruson e in Via Argine Sinistro Idrovia, nel tratto compreso tra la rotonda e la Strada Statale 309 "Romea" (vedi planimetria allegata).

**Allerta livello 0 VERDE:** nel periodo compreso tra lo 01/10/2020 e il 18/12/2020 e dallo 07/01/2021 e il 31/03/2021, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30 è previsto il blocco della circolazione per:

- *Autovetture private BENZINA euro 0 ed euro 1 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo codice della strada";
- *Veicoli commerciali DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3;*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;*
- *Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.*

**Allerta livello 1 ARANCIO:** nel periodo compreso tra lo 01/10/2020 e il 18/12/2020 e dallo 07/01/2021 e il 31/03/2021, tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle 18:30 è previsto il blocco della circolazione, fino al rientro a livello inferiore di allerta per:

- *Autovetture private BENZINA euro 0 ed euro 1 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo codice della strada";
- *Veicoli commerciali DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3;*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;*
- *Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.*

**Allerta livello 2 ROSSO:** nel periodo compreso tra lo 01/10/2020 e il 18/12/2020 e dallo 07/01/2021 e il 31/03/2021, tutti i giorni è previsto il blocco della circolazione, fino al rientro a livello inferiore di allerta per:

- *Autovetture private BENZINA euro 0 ed euro 1 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 (orario 8:30 -18:30),* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs.

- 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni “Nuovo codice della strada”;
- **Veicoli commerciali DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 - (orario 8:30 -18:30) ed euro 4 - (orario 8:30 -12:30);**
- **Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi - (orario 8:30 -18:30);**
- **Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.**

**Nota: I livelli di allerta **1 ARANCIO** e **2 ROSSO** si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 dell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.**

## **DEROGHE**

### **ALLE MISURE DEL PUNTO B - LIMITAZIONI AL TRAFFICO**

#### **Allerta livello 0 VERDE**

Sono esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o GAS METANO, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - GPL o a GASOLIO – GAS METANO;
2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
6. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
7. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
9. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
13. veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
15. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
17. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

**Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):**

19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

**Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle modalità carico e scarico delle merci.**

#### **Allerta livello 1 ARANCIO**

Tutte le deroghe previste per il **livello di allerta 0 VERDE**, fatta eccezione per quelle di cui al punto **13.** e al punto **23.** che sono sostituite come di seguito indicate:

1. veicoli appartenenti a Ditte che operano nel territorio comunale di Mira, classificate Euro 3 diesel della categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale) dotate di apposita attestazione e/o documentazione da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato);
2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Mira che abbiano compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità.

**Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle modalità carico e scarico delle merci.**

#### **Allerta livello 2 ROSSO**

Tutte le deroghe previste per il **livello di allerta 0 VERDE**, fatta eccezione per quella di cui al punto **23.** la quale è sostituita come di seguito indicata:

1. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Mira che abbiano compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità.

**Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle modalità carico e scarico delle merci.**

### **C) LIMITAZIONI ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO:**

a tutta la Cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra lo 01/10/2020 e il 31/03/2021 tutti i giorni e per tutto il giorno le seguenti limitazioni nell'intero territorio comunale:



**Allerta livello 0 VERDE: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali**

Divieto di combustione all'aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006.

**Allerta livello 1 ARANCIONE: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici**

1. divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006;
2. il divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compresi i barbecue, i falò rituali e i fuochi d'artificio;
3. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

**Allerta livello 2 ROSSO: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici**

1. divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 ;
2. il divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compresi i barbecue, i falò rituali e i fuochi d'artificio;
3. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

**DEROGHE****ALLE MISURE DEL PUNTO C - LIMITAZIONI ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO****Allerta livello 0 VERDE**

E' esclusa dalle misure limitative la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

**Allerta livello 1 ARANCIONE**

Sono escluse dalle misure limitative della combustione all'aperto:

1. la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
2. tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa, nel rispetto della normativa di settore.

**Allerta livello 2 ROSSO**

Sono escluse dalle misure limitative della combustione all'aperto:

1. la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
2. tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa, nel rispetto della normativa di settore. In questi casi si dovrà concordare puntualmente con l'Amministrazione Comunale le topologie e modalità di combustione.

**AVVERTE**

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

**SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la Sanzione Amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

Le violazioni alle limitazioni del traffico saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

**DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:



- a. Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città Metropolitana di Venezia;
- b. Ufficio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia;
- c. Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia;
- d. Ufficio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Venezia;
- e. ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
- f. Azienda U.I.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
- g. Comando di Polizia Locale;
- h. Prefettura di Venezia;
- i. Comando Provinciale dei Carabinieri;
- j. Polizia di Stato;
- k. Guardia di Finanza;
- l. ANAS;
- m. Veneto Strade SPA;
- n. Comune di Venezia;
- o. Comune di Dolo;
- p. Settore Lavori Pubblici e Settore Governo del Territorio (servizi Ambiente e Mobilità) del Comune di Mira

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

**II SINDACO**  
*F.to Dori Marco*

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa